

Le guide operative di **exLege**

Associazione in partecipazione

*a cura di
Patrizia Clementi
Elisabetta Mapelli*

Supplemento a exLege 2/2013



Le guide operative di *exLege*

Associazione in partecipazione

*a cura di
Patrizia Clementi
Elisabetta Mapelli*



SUPPLEMENTO AL N°2/2013 DI EX LEGE - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN ABB.TO
POSTALE DL 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI



Fonti normative:

Artt. 2549 ss. del codice civile

L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, cc. 491 e 744

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. L. 99/2013

L. 28 giugno 2012, n. 92

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 43

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, c. 26

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, Tariffa II, parte II

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 53, c. 2, lett. c); 54, c. 8; 95 c. 6 (apporto di lavoro); 44, c. 1, lett. f); 47, c. 2; 59; 109, c. 9, lett. b) (apporto di capitale); 67, c. 1, lett. l) (redditi diversi)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5

Circolare Ministero lavoro 18 luglio 2012, n. 18

Circolare Ministero lavoro 21 agosto 2008, n. 20

Circolare Agenzia delle entrate 16 giugno 2004, n. 26

Circolare Agenzia delle entrate 12 giugno 2002, n. 50

Circolare INPS 4 maggio 2011, n. 72

Messaggio INPS 31 maggio 2011, n. 11869

La presente Guida intende offrire un approfondimento normativo circa la sola ipotesi di associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di persone fisiche, poiché risulta ad oggi la fattispecie più utilizzata per la gestione di attività commerciali parrocchiali (il caso più diffuso è senz'altro quello inerente la gestione del bar all'interno del complesso dell'oratorio).

Non si considerano, dunque, i casi di apporto di capitale e di associato imprenditore (società).

La parte fiscale, tuttavia, allarga l'analisi a tutte le ipotesi di associazione in partecipazione, per esigenze di chiarezza.

Definizione

L'associazione in partecipazione è un contratto con il quale una parte, l'associante, attribuisce ad un'altra, l'associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il cor-

rispettivo di un certo apporto, che può consistere nel conferimento di una somma di denaro, di un bene immobile, di un diritto reale di godimento oppure anche una prestazione di opera e/o servizi, resa senza vincolo di subordinazione.

Si tratta di un contratto:

- *consensuale* perché si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti;
- *aleatorio* poiché il corrispettivo dell'apporto dipende dall'eventuale realizzazione di utili o dall'esito dell'affare;
- *a prestazioni corrispettive* in virtù del rapporto che intercorre tra l'apporto dell'associato e l'attribuzione di una partecipazione agli utili;
- *bilaterale* poiché, anche nell'ipotesi di più associati alla stessa impresa o affare, non si determina alcun rapporto giuridico tra i vari associati, ma una pluralità di rapporti bilaterali autonomi;
- *a forma libera*, poiché non è previsto alcun particolare requisito di forma *ad substantiam* o *ad probationem*, tranne nell'ipotesi in cui si voglia conferire il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari poiché in tal caso è richiesta la forma dell'atto pubblico ai fini della trascrizione ex articolo 2643 codice civile. Nella pratica, tuttavia, i contratti di associazione in partecipazione vengono comunque redatti in forma scritta, sia per definire con maggior chiarezza diritti e obblighi delle parti, sia per costituire un mezzo di prova nei confronti dei terzi.

Diritti e doveri dell'associante

L'associante deve:

- gestire autonomamente l'impresa o l'affare oggetto del contratto di associazione in partecipazione (art. 2552, c. 1 cod. civ.);
- essere l'unico e solo responsabile di fronte ai terzi, non essendo tenuto a chiedere pareri né approvazione all'associato;
- acquisire il previo consenso dei precedenti associati qualora intenda stipulare altri contratti di associazione in partecipazione per la stessa impresa o il medesimo affare; viene pertanto

riconosciuto un vero e proprio diritto di veto in capo all'associato a tutela delle sue aspettative economiche, contro possibili abusi dell'associante;

- predisporre il rendiconto dell'attività svolta o quello annuale della gestione, se questa si protrae per più di un anno (art. 2552, c. 3 cod. civ.).

Diritti e doveri dell'associato

L'obbligo principale a suo carico è dato dall'apporto, che può essere di vario genere, compresa la prestazione di attività lavorativa. Qualunque sia il tipo di apporto, esso deve essere strumentale all'impresa, in termini di utilità per la stessa, e determinato nel contratto, o quantomeno determinabile in virtù dei criteri fissati dalle parti nel contratto stesso, non essendo ammissibile un'indicazione generica.

I diritti dell'associato sono:

- effettiva partecipazione agli utili, infatti non è ammissibile un patto che ne preveda l'esclusione, poiché la stessa costituisce come detto il corrispettivo dell'apporto dell'associato;
- rendiconto dell'affare compiuto o quello annuale della gestione, che l'associante deve predisporre e consegnare all'associato.

Le parti possono ovviamente stabilire un maggior controllo sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare da parte dell'associato, il che implica sostanzialmente la possibilità di acquisire specifiche informazioni o esprimere punti di vista.

Si consideri inoltre che, di norma, la misura della partecipazione agli utili indica anche la misura della partecipazione alle perdite, salvo patto contrario, così come previsto dall'articolo 2553 del codice civile; in tal caso, il Legislatore ha previsto che venga meno il diritto di veto riconosciuto all'associato nell'ipotesi di pluralità di associati. Si tenga presente che, in ogni caso, le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Modifiche Legge Fornero

La legge 92/2012, cd. riforma Fornero, ha previsto due novità anche in tema di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

In particolare:

1 - L'articolo 1, comma 28 della legge n. 92 del 2012 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 2549 del codice civile: «*Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato*». Viene, dunque, inserito un limite al numero degli associati di lavoro, pari a tre impiegati nella medesima attività lavorativa, da intendersi come tipologia di attività, indipendentemente dal luogo in cui viene resa (ne consegue che qualora un'azienda svolga la sua attività in più unità produttive, la medesima attività è da riferire alla totalità delle unità produttive e non in riferimento ad una sola). Quindi gli associati che apportano lavoro devono essere tre in tutte le unità. Si consideri inoltre che la norma impone il limite di tre associati «*indipendentemente dal numero degli associanti*».

Il decreto legge 76/2013 ha previsto che dette limitazioni numeriche non si applichino a:

- imprese a scopo mutualistico, per gli associati individuati attraverso elezione da parte dell'assemblea ed i cui contratti siano stati certificati;
- rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

2 - Il comma 30 dell'articolo 1 della legge Fornero, invece, ha stabilito che «*i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati*

o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 del codice civile, si presumono, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». Si presumono, pertanto, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato quelli attuati:

- senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare;
- senza la consegna del rendiconto annuale della gestione previsto dall'articolo 2552 del codice civile.

Scioglimento del contratto

Il contratto di associazione in partecipazione può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso unilaterale, nonché la possibilità di ottenere la risoluzione in caso di inadempimento della controparte o per impossibilità sopravvenuta.

Altre possibili cause di scioglimento sono:

- fallimento dell'associante, ex articolo 77 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942); in tal caso l'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti non assorbita dalle perdite a suo eventuale carico; se l'associato non ha ancora effettuato il pagamento integrale dell'apporto, dovrà invece versare al fallimento la parte restante nei limiti delle perdite a suo carico;
- morte dell'associante, qualora il contratto sia stato concluso *intuitus personae*; non invece morte dell'associato, poiché gli eredi subentrano nella posizione di destinatari degli utili ed hanno diritto al rimborso di quanto apportato (si tenga presente che in caso di apporto di solo lavoro, la morte dell'associato comporta lo scioglimento del contratto, fatto salvo eventuali diritti degli eredi).

Apporto di lavoro e lavoro subordinato

L'associazione in partecipazione può prevedere, come già detto, l'apporto di prestazione lavorativa: in tal caso, potrebbe tradursi in un facile strumento per eludere le norme inderogabili poste a tutela del lavoro subordinato. Risulta pertanto fondamentale individuare la vera natura del contratto a partire dalle effettive modalità di svolgimento del rapporto.

L'associazione in partecipazione presenta, per sua natura, specifici requisiti di fatto estranei al rapporto di lavoro subordinato che la avvicinano piuttosto al lavoro autonomo e cioè:

- assenza di subordinazione al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare tipico del datore di lavoro (l'associante infatti può solo impartire direttive ed istruzioni);
- partecipazione agli utili e quindi al rischio d'impresa da parte dell'associato che potrebbe teoricamente anche non percepire alcuna somma a titolo di ripartizione di utili, venendo così meno il principio di cui all'articolo 36 della Costituzione;
- obbligo di rendicontazione dell'associante nei confronti dell'associato.

Domanda di stabilizzazione

La legge 99/2013, di conversione del decreto legge 76/2013, ha previsto una procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per l'attuazione della trasformazione, le aziende devono aver stipulato – nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 – specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, che prevedano l'assunzione di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

La circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 dell'INPS fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il decreto legislativo 81/2008, disciplinante la sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 2 definisce la figura del lavoratore come colui che «*indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*» e prosegue precisando che al lavoratore così definito va equiparato anche «*l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti, del codice civile*». Ne consegue che laddove ci sia un associato in partecipazione, persona fisica, con apporto di lavoro, l'associante deve considerarlo un lavoratore e quindi attenersi alle indicazioni e agli adempimenti previsti dalla disciplina citata, considerando il luogo ove si svolge l'attività imprenditoriale quale luogo di lavoro (con riferimento alla normativa citata, si rinvia all'articolo pubblicato sul numero 1/2013 di *exLege*).

Autorizzazioni canoniche

Il contratto di associazione in partecipazione rientra di norma fra gli atti di straordinaria amministrazione e necessita pertanto, per la sua valida stipulazione, dell'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.

È importante precisare che la mancanza dell'autorizzazione canonica scritta da parte dell'autorità ecclesiastica competente incide sulla validità ed efficacia degli atti nell'ordinamento civile.

Pertanto, quando un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto intende stipulare un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, deve presentare apposita istanza motivata al competente ufficio di Curia – nella Diocesi di Milano è l'Ufficio Amministrativo Diocesano –. L'Ordinario, dopo aver valutato gli aspetti pastorali, giuridici e fiscali, qualora ritenga di autorizzare la Parrocchia a stipulare il contratto *de quo*, rilascia la prescritta autorizzazione.

Nell'ambito delle imposte sui redditi, la fiscalità del contratto di associazione in partecipazione dipende dalla natura dell'apporto effettuato; come visto sopra l'associato può apportare opere e servizi (prestazioni lavorative) oppure capitale (beni mobili o immobili).

Aspetti fiscali: imposte sui redditi

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto apporto di capitale ci limitiamo a evidenziare che:

- il reddito dell'associato ha natura di reddito di capitale; l'articolo 44, comma 1, lettera f) include infatti tra i redditi di capitale «*gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53*»;
- per il combinato disposto dell'articolo 47 comma 2 e dell'articolo 109 comma 9 lettera b) i proventi dei contratti sono assimilati al regime dei dividendi per l'associato e sono indeducibili dal reddito d'impresa per l'associante.

Apporto di capitali

Il regime fiscale al quale sono assoggettati i compensi percepiti dagli associati nel caso di contratti nei quali l'apporto è costituito da "opere e servizi" dipende anzitutto dalla "qualifica" soggettiva dell'associato.

Apporto di opere e servizi

a) Prestazioni rese da imprese

Se l'associato è un imprenditore individuale o una società i compensi sono qualificati come ricavi e sono disciplinati dalle norme che regolano il reddito d'impresa: «*Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa*» (art. 85, c. 1 TUIR). Per questi soggetti, infatti, opera una presunzione di attrazione dei proventi nell'ambito del reddito d'impresa.

b) Prestazioni rese da professionisti

Se l'associato è un professionista, cioè se svolge

«per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo» (art. 53, c. 1 TUIR), i proventi costituiscono reddito di lavoro autonomo, come stabilisce l'articolo 53 comma 2 lettera c): «Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: [...] c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro».

c) Prestazioni rese da persone fisiche non imprenditori e non professionisti

Se l'associato non è un imprenditore individuale né un professionista i compensi sono redditi di lavoro autonomo "non professionale" e costituiscono redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, in quanto ricondotti tra «i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente».

Tuttavia potrebbero essere qualificati redditi diversi anche i compensi dell'imprenditore individuale qualora il contratto di associazione in partecipazione non sia riferibile alla sfera imprenditoriale (per es. il titolare di un'impresa di pulizie che collabora anche alla gestione di un bar in forza di un contratto di associazione in partecipazione): infatti la presunzione di attrazione al reddito d'impresa è assoluta solo nel caso di società.

Altrettanto può accadere al professionista per i compensi percepiti dall'associato a fronte di prestazioni che esulano da quelle afferenti l'esercizio della sua professione (per es. l'architetto che collabora anche alla gestione di un bar in forza di un contratto di associazione in partecipazione).

Gli importi percepiti dall'imprenditore a titolo di partecipazione costituiscono reddito di impresa, sono imputati con il criterio di competenza e non scontano la ritenuta d'acconto.

I proventi percepiti dal lavoratore autonomo nell'ambito della professione abituale rientrano tra i redditi di lavoro autonomo, ma i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto sono totalmente in-deducibili; l'articolo 54 comma 8 del TUIR stabili-

**Il regime fiscale
dei redditi
dell'associato
imprenditore**

**Il regime fiscale
dei redditi
dell'associato
professionista**

sce, infatti, che i compensi *«costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta»*.

Sulle somme corrisposte l'associante ha l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto nella misura fissa del 20% che l'associato recupererà in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il modello UNICO, quadro RE.

Il compenso percepito dall'associato – persona fisica non imprenditore e non professionista – che apporta esclusivamente opere o servizi costituisce reddito diverso. Per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile va segnalato che concorre l'intero compenso percepito e, a differenza di quanto previsto per le altre forme di lavoro autonomo non abituale inquadrato tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR, non competono né la deducibilità analitica delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione del contratto, né le deduzioni forfetarie (si applica infatti la medesima previsione dell'articolo 54, comma 8 del TUIR che disciplina i redditi da lavoro autonomo professionale).

Sulle somme corrisposte l'associante ha l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto nella misura fissa del 20% che l'associato recupererà in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il modello UNICO, quadro RL, *Sezione III – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo*, nella quale *«vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR»* (Istruzioni alla compilazione della Dichiarazione; per l'anno 2014, fascicolo 2, pag. 11).

Nel modello Unico 2014 l'ammontare complessivo dei compensi percepiti nel periodo d'imposta va riportato nel rigo RL27 (*«indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione [...] il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro»*) e le ritenute subite nel rigo RL31 (*«indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto [...] sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN32, colonna 4, del quadro RN»*).

Il regime fiscale dei redditi dell'associato persona fisica non imprenditore e non professionista

Il compenso spettante all'associato che apporta esclusivamente opere e servizi costituisce per l'associante costo del lavoro, è quindi integralmente deducibile nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa secondo il criterio di competenza.

Il regime fiscale dei redditi dell'associante

La registrazione del contratto, secondo l'Agenzia delle entrate è necessaria per il riconoscimento fiscale della deducibilità delle remunerazioni dal reddito d'impresa dell'associante; il paragrafo 1.2 della Circolare 50/E del 12 giugno 2002 subordina infatti la deducibilità alla condizione che il contratto risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da scrittura privata registrata. Va evidenziato, però, che tale condizione non si desume da alcuna norma, per cui l'effettività del rapporto può essere dimostrata anche con altri elementi di prova, indipendentemente dall'esistenza di un contratto scritto avente data certa.

Registrazione del contratto

In caso di registrazione il contratto è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, come previsto dall'articolo 10 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986 per i «*contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette ad imposta sul valore aggiunto*».

IRAP

Poiché i proventi percepiti a titolo di partecipazione agli utili da parte dell'associato non imprenditore e non professionista sono qualificati ai fini IRPEF come redditi diversi, sono esclusi da IRAP. Analogamente non sono assoggettati all'imposta quelli percepiti dall'associato professionista nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Se, invece, l'associato è un soggetto imprenditore, il compenso è imponibile ai fini IRAP sia nel caso di imprese individuali che nel caso di società, ai

sensi, rispettivamente, dell'articolo 5-*bis*, comma 1 e dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.

Per quanto riguarda l'associante i corrispettivi corrisposti all'associato imprenditore sono deducibili dall'imponibile IRAP), mentre non lo sono quelli corrisposti al lavoratore autonomo, sia esso occasionale o professionista (cf art. 11, c. 1, lett. *b*, D.Lgs. 446/1997).

IVA

Il regime IVA dei compensi dipende dalla posizione fiscale dell'associato; infatti l'articolo 5 del D.P.R. 633/1972 esclude espressamente dall'ambito applicativo dell'imposta le prestazioni di lavoro effettuate da soggetti che non svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo: «*Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni [...] le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [ora art. 53], rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo*».

Considerata questa norma specifica e le norme generali sull'IVA si possono dare le seguenti ipotesi:

- a) l'associato persona fisica che apporta il proprio lavoro, anche continuativo, e non svolge attività professionale e non è imprenditore, non è tenuto ad aprire la Partita IVA e i compensi sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta;
- b) l'associato professionista o imprenditore individuale il cui apporto lavorativo rientra nell'oggetto della professione o dell'impresa, deve assoggettare il compenso ad IVA;
- c) l'associato professionista o imprenditore individuale il cui apporto lavorativo non rientra nell'oggetto della professione o dell'impresa, non deve assoggettare il compenso ad IVA;
- d) qualora l'associato sia una società il compenso deve essere in ogni caso assoggettato ad IVA.

Regime previdenziale ed assistenziale

Ai fini previdenziali agli associati imprenditori individuali si applicano le norme ordinariamente previste dalle Gestioni Autonome INPS dei lavoratori artigiani e commercianti presso cui sono iscritti.

I professionisti devono rispettare la disciplina degli Albi professionali ai quali sono iscritti; in assenza di Albi, oppure nel caso in cui i loro regolamenti o statuti non prevedessero l'obbligo contributivo, si applicano le norme relative alla Gestione Separata INPS che copre gli associati non imprenditori e non professionisti.

Per quanto riguarda l'associato non imprenditore e non professionista (o professionista senza Albi o senza obbligo di versamento alla relativa Cassa) è prevista l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

a) Iscrizione alla Gestione Separata INPS

Dal 1° gennaio 2004 gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro e che, con riferimento a tali prestazioni non sono iscritti agli Albi professionali, sono tenuti all'iscrizione e alla contribuzione alla Gestione Separata dell'INPS, come previsto dall'articolo 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 24.11.2003, n. 326): *«A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»*. Detti associati devono iscriversi alla Gestione Separata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, con modalità telematiche ed utilizzando il modulo SC04 (riportato in *Appendice*).

L'INPS ha chiarito che la presentazione delle domande di iscrizione può avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino, in possesso di PIN, attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center multicanale (numero verde 803.164);
- intermediari abilitati.

b) Base imponibile

La base imponibile previdenziale è la stessa di quella determinata ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi (o dagli accertamenti definitivi): *«Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi»* (art. 43, c. 2, D.L. 269/2003).

Quindi, poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare, i contributi sono dovuti:

- sull'intero ammontare degli utili lordi percepiti dagli stessi nel periodo d'imposta, con il criterio di cassa;
- sugli eventuali emolumenti lordi percepiti a titolo di anticipazione, ossia a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio sulla base degli utili effettivamente risultanti dal rendiconto, in sede di determinazione annuale dei redditi (art. 43, c. 6: *«Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi»*).

c) Aliquote contributive

Il contributo dovuto si determina applicando alla base imponibile, nei limiti del massimale fissato di anno in anno (per il 2014 è pari a 100.123 euro), le aliquote previste dalla legge identiche, per gli associati in partecipazione a partire dall'1.1.2007, a quelle previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

La riforma Fornero, legge 92/2013, aveva previsto un progressivo innalzamento delle aliquote contributive, aumento che la legge di Stabilità 2014 (L.

147/2013) ha in parte accelerato; infatti dal 1° gennaio 2014 l'aliquota è così fissata:

- al 28,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, di cui lo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità e di paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale;
- al 22% per i titolari di pensione e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote saranno così aumentate nei prossimi anni:

- il 28% salirà al 30% nel 2015, al 31% nel 2016, al 32% nel 2017 e al 33% nel 2018;
- il 22% salirà al 23,5% nel 2015 e al 24% dal 2016 in poi.

L'onere contributivo è ripartito:

- per il 55%, a carico dell'associante in partecipazione;
- per il restante 45%, a carico dell'associato.

d) Modalità e termini di versamento

Il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato per intero dall'associante, anche per la quota a carico dell'associato; egli è tenuto a:

- trattenere dagli utili corrisposti la quota di contributo a carico dell'associato;
- versare il totale del contributo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli utili, utilizzando il modello F24.

L'associante, inoltre, deve trasmettere all'INPS, in via telematica, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, la denuncia "UNIEMENS".

e) Minimale per l'accredito contributivo e prestazioni pensionistiche

Per gli associati in partecipazione, come per gli altri iscritti alla Gestione Separata, non è previsto un vero e proprio minimale contributivo, cioè una base imponibile minima obbligatoria sulla quale i contributi sono comunque dovuti, indipendentemente dalla presenza di un effettivo reddito di-

chiarato ai fini fiscali.

È invece previsto un minimale per l'accredito contributivo, cioè un importo minimo di contributi da versare al fine di maturare un'anzianità contributiva coincidente con tutto l'anno solare in cui è stata svolta l'attività soggetta a contribuzione.

L'articolo 43 del decreto legge 269/2003, ai commi 3 e 4, stabilisce infatti che:

- hanno diritto all'accREDITamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2014 il minimale è fissato in 15.516 euro di imponibile);
- in caso di contribuzione calcolata su una base imponibile annua inferiore a tale importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall'inizio dell'anno solare.

La pensione degli associati in partecipazione è calcolata mediante il c.d. "metodo contributivo".

Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, a fronte del versamento del contributo aggiuntivo dello 0,72% e al verificarsi delle condizioni previste, gli associati in partecipazione iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non pensionati possono presentare all'INPS, attraverso gli appositi moduli, la domanda per ottenere il riconoscimento delle seguenti prestazioni economiche temporanee:

- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di malattia per degenza ospedaliera;
- indennità giornaliera di malattia;
- indennità di maternità/paternità;
- trattamento economico per congedo parentale.

Gli associati in partecipazione diversi dagli imprenditori e dai professionisti, il cui apporto consista nella prestazione di un'attività lavorativa (lavoro manuale o di sovrintendenza al lavoro altrui) soggetta a rischio, devono essere assicurati all'INAIL

**Assicurazione
contro gli infortuni
degli associati non
imprenditori e non
professionisti**

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I premi assicurativi sono calcolati secondo le modalità ordinarie.

Il soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa è l'associante che deve:

- effettuare il versamento dei premi dovuti attraverso il sistema dell'autoliquidazione, entro il 16 febbraio dell'anno successivo;
- presentare all'INAIL, in via telematica, la dichiarazione dei compensi corrisposti nell'anno precedente, entro il 16 marzo dell'anno successivo.

L'associante in partecipazione deve rispettare, con riferimento all'associato non imprenditore e non professionista, gli adempimenti amministrativi connessi alle prestazioni lavorative.

Normativa lavoristica per gli associati non imprenditori e non professionisti

L'associante ha l'obbligo di effettuare la comunicazione al Centro per l'impiego, in via telematica, avvalendosi del "Servizio informatico C.O." e dei moduli unificati istituiti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007 (in particolare, il modello "Unificato LAV"), entro le ore 24 del giorno antecedente (anche se festivo).

La comunicazione al Centro per l'impiego ha efficacia anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di altri organismi, tra cui le Direzioni regionali e territoriali del Lavoro, l'INPS e l'INAIL.

Devono inoltre essere comunicate anche le principali vicende modificative che possono intervenire nello svolgimento della rapporto lavorativo, tra cui la proroga, entro cinque giorni dall'evento, e la cessazione del rapporto, entro i cinque giorni successivi:

- qualora si tratti di un rapporto a tempo indeterminato, che si risolva per qualsiasi causa;
- ovvero, in caso di rapporti a tempo determinato, solo nelle ipotesi in cui la cessazione avven-

Comunicazione al Centro per l'impiego

ga in una data diversa rispetto a quella comunicata al momento dell'instaurazione (o della proroga o trasformazione).

L'associante è tenuto ad iscrivere gli associati in partecipazione nel libro unico del lavoro con esclusione di quelli che svolgano tale attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività di lavoro autonomo (cf Circ. Min. lavoro 21.8.2008, n. 20).

Il libro unico del lavoro deve essere tenuto con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori ad eccezione dell'obbligo di tenere un calendario delle presenze; è sufficiente un'annotazione in forma libera, sul cedolino, delle assenze di cui l'associante sia a conoscenza e che incidano direttamente sull'obbligo di astensione dal lavoro, come nei casi di infortunio o maternità.

Registrazione sul libro unico del lavoro

L'articolo 7, comma 5, lettera d) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (conv. L. 99/2013) ha disposto l'estensione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione con apporto anche di lavoro delle disposizioni in materia di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro introdotti dalla legge 92/2012, originariamente riguardanti i soli rapporti di lavoro subordinato. Ovviamente la nuova procedura riguarda solo gli associati non imprenditori e non professionisti.

Si tratta di meccanismi – con disposizioni differenziate per le lavoratrici madri e i lavoratori “neogenitori”, da un lato, e la generalità degli altri lavoratori, dall'altro – volti a garantire l'autenticità della manifestazione di volontà delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro ed, in particolare, per contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco e tutti quei comportamenti datoriali illegittimi, finalizzati ad occultare licenziamenti discriminatori o ad aggirare il divieto di licenziamento di alcune categorie di lavoratori o,

Convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro

comunque, in assenza di giusta causa o giustificato motivo.

In particolare è previsto che *«La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro»* (art. 4, c. 16).

Inoltre, per la generalità dei lavoratori è stabilito che *«l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale»* (art. 4, c. 17).

In pratica sia le dimissioni, sia la risoluzione consensuale devono oggi essere sottoposti a convalida (da parte del dipendente dimissionario presso la DTL o il Centro per l'impiego) o a conferma (sempre da parte del dipendente dimissionario con dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione agli Enti preposti); in difetto, saranno entrambi privi di efficacia e non potranno, dunque, determinare la cessazione del rapporto, a meno che il lavoratore non abbia aderito all'invito, da parte del datore di lavoro, a formalizzare uno dei predetti atti.

a) Obblighi dell'associante in partecipazione

Entro 5 giorni l'associante comunica la cessazione del rapporto di lavoro al Centro provinciale per l'impiego. Entro 30 giorni dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale trasmette al lavoratore

comunicazione contenente l'invito alla convalida o alla sottoscrizione, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione al Centro per l'impiego.

In assenza dell'invito, le dimissioni o la risoluzione sono prive di effetto se non già convalidate.

Nel caso in cui l'associato non proceda alla convalida entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito, il rapporto di lavoro si intende risolto.

L'inerzia dell'associante conduce all'inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.

b) Modalità di convalida

Entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito l'associato convalida le dimissioni o la risoluzione:

- presso le Direzioni Territoriali del lavoro e i Centri per l'impiego; in questo caso, è richiesto che il lavoratore si rechi personalmente presso le sedi competenti per territorio a manifestare al funzionario incaricato la propria volontà. Non sono previsti formalismi particolari per la convalida (cf Circ. Min. lavoro 18.7.2012, n. 18);
- con una dichiarazione posta in calce al modulo di comunicazione obbligatoria relativo alla dimissione/risoluzione consensuale del rapporto inviata telematicamente ai Servizi per l'impiego.

Le dimissioni o le risoluzioni consensuali rassegnate durante il periodo di gravidanza o nei primi 3 anni di vita del bambino devono obbligatoriamente essere convalidate presso la Direzione Territoriale del lavoro competente.

È inoltre previsto che la convalida possa essere effettuata tramite procedure semplificate, individuate con decreto del Ministero del lavoro e presso le sedi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La convalida può essere effettuata anche durante il decorso del preavviso, non essendo necessario attendere l'interruzione del rapporto di lavoro. Una copia del documento da cui risulta la convalida deve essere consegnata al datore di lavoro.

c) Revoca delle dimissioni/risoluzione consensuale

Nei 7 giorni decorrenti dalla ricezione dell'invito, l'associato può revocare le dimissioni presentate, anche in forma scritta. Il rapporto di lavoro riprende a decorrere dal giorno successivo alla revoca. Sul periodo intercorso tra il recesso e la revoca, se non lavorato, non matura alcun diritto retributivo e contributivo in capo all'associato.





PROTOCOLLO

Iscrizione GS - COD. SC04



Domanda di iscrizione alla gestione separata - 1/2 (articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335)

ALL'UFFICIO INPS DI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA

A PROV. STATO

RESIDENTE IN PROV. STATO

INDIRIZZO CAP

TELEFONO * CELLULARE *

INDIRIZZO E-MAIL*

Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata dichiaro che dal giorno (gg/mm/aaaa) _____

- Svolgo attività lavorativa come PROFESSIONISTA.
A tale riguardo DICHIARO :
 - di svolgere l'attività professionale di _____ che non prevede l'obbligo di iscrizione ad altra Cassa previdenziale;
 - di essere titolare di partita IVA n. _____
 - con codice attività n. _____ (codice ATECO 2007, in base alla classificazione reperibile sul sito www.istat.it)
 - di essere socio di studio associato si no
- Svolgo attività lavorativa come COLLABORATORE o ALTRA ATTIVITÀ per la quale l'obbligo del versamento contributivo è assolto dal Committente o dall'Associante in partecipazione

* Dati facoltativi



Iscrizione GS - COD. SC04



Domanda di iscrizione alla gestione separata - 2/2

Dichiarazione di responsabilità

Sono consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON ESCLUSIVO APPORTO DI LAVORO

Ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del codice civile, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

ASSOCIANTE

Parrocchia, via,
in (....), P.IVA, legalmente rappresentata dal
Parroco pro-tempore don, nato il
a, e residente in,
via, CF

ASSOCIATO

Sig./Sig.ra, nato il
a, e residente in, via
....., CF

Premesso:

- che l'Associante svolge l'attività di come da licenza amministrativa nell'immobile sito in..... ;
- che l'Associante intende realizzare un'associazione in partecipazione per la conduzione quotidiana dell'esercizio commerciale, le cui modalità saranno delineate nel presente contratto;
- che l'Associato ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare, in qualità di associato, e con apporto di solo lavoro, all'esercizio dell'attività di cui l'Associante è titolare;
- che l'Associato ha le conoscenze, le capacità e i titoli necessari per lo svolgimento delle attività inerenti il presente accordo;
- tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Associazione in partecipazione

L'Associante attribuisce all'Associato, per la durata del presente contratto, la partecipazione agli utili prodotti dalla propria attività di [es. somministrazione di alimenti e bevande tipologia bar] nella misura del %.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale quota, sulla base dei dati di bilancio disponibili e pur senza garanzie di pari rendimenti in futuro,

assicura un'effettiva partecipazione agli utili dell'impresa, così come stabilito dall'art. 1, comma 30, della Legge 92/2012.

2) Apporto esclusivo di lavoro

L'Associato apporterà nell'impresa esclusivamente la propria attività lavorativa e si occuperà in particolare:

...

[es. - apertura, chiusura giornaliera, nonché conduzione quotidiana dell'esercizio; - gestione degli acquisti in conformità con le indicazioni date dall'Associante; - la tenuta e la custodia dei registri contabili, che dovranno essere consegnati all'associante secondo la periodicità concordata]

L'Associato dichiara di avere maturato le competenze necessarie a svolgere tale attività lavorativa in piena autonomia operativa e senza vincolo di subordinazione, com'è comune e dichiarata volontà di entrambe le parti. Pertanto, fermo restando il coordinamento nell'ambito della gestione dell'impresa da parte dell'Associante di cui al successivo punto 5), l'Associato potrà organizzare il proprio lavoro secondo le modalità che riterrà più opportune per assicurare il buon andamento e l'economia dell'attività.

3) Durata e diritto di recesso

Il contratto decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e si concluderà il *[con rinnovo tacito di un anno, salvo disdetta comunicata per lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza annuale].*

Resta salva la risoluzione del contratto a norma degli artt. 1453 e seguenti del codice civile in caso di inadempimento della controparte.

4) Luogo di lavoro

La sede di lavoro è concordemente stabilita presso i locali in cui è esercitata l'impresa indicati in premessa.

5) Gestione dell'impresa

La gestione dell'impresa spetta all'Associante; i terzi acquisiscono diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso l'Associante.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2549 c.c., il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre.

L'Associante non potrà stipulare successivi contratti di associazione in partecipazione per la stessa impresa senza il consenso degli altri associati. [da inserire solo qualora non sia prevista l'esclusione alle perdite di cui all'art. 8]

6) Controllo da parte dell'associato ed erogazione della quota di utile spettante all'associato

L'Associato ha diritto al rendiconto della gestione con cadenza perlomeno annuale. Il rendiconto si intende visto e verificato dall'Associato de-

corsi quindici giorni dal ricevimento. Nei quindici giorni successivi, definito il contenuto del rendiconto, l'Associante è tenuto a versare la quota di utili spettante all'Associato, tenendo conto di quanto già anticipato ai sensi dell'art. 7.

L'Associato può chiedere e ottenere informazioni sull'andamento della gestione economica e prendere visione delle scritture contabili.

7) Acconti e restituzione dei maggiori acconti erogati

Le parti concordano che parte della quota di cui all'art. 1 sia anticipata all'Associato mediante acconti versati entro il di ogni mese, pari ad €, salvo conguaglio in base alle risultanze del bilancio consuntivo. Pertanto, qualora gli importi già erogati ai sensi dell'art. 7 siano superiori alla quota di utile spettante all'Associato, ai sensi dell'art. 1, si dovrà provvedere alla restituzione della parte anticipata in eccedenza.

8) Esclusione dalla partecipazione alle perdite

Ai sensi dell'articolo 2553 del codice civile, le parti concordano che l'Associato non parteciperà alle eventuali perdite.

9) Obblighi di correttezza

L'Associato potrà svolgere altre attività per conto proprio o di terzi, ma dovrà astenersi dallo sviare la stessa clientela dell'Associante a favore proprio o di altri soggetti che svolgano la medesima attività d'impresa, nonché dal diffondere notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività d'impresa dell'Associante.

10) Obblighi di sicurezza

L'Associato dichiara di aver ricevuto, da parte dell'Associante, tutte le informazioni necessarie ai fini della tutela della propria salute e sicurezza e si impegna ad osservare le direttive dettate dall'Associante in materia di sicurezza sul lavoro all'interno dei locali produttivi, a norma del decreto legislativo n. 81/2008.

11) Obblighi fiscali e previdenziali

Sia per le somme ricevute in acconto di cui al punto 7), sia per il saldo, l'Associato rilascerà regolare ricevuta. Su tali somme l'Associante opererà la ritenuta d'acconto Irpef e provvederà ad effettuare il versamento e darne attestazione nei termini di legge.

I contributi previdenziali saranno versati dall'Associante e graveranno sullo stesso e sull'Associato nella misura prevista dalla normativa vigente¹. La quota a carico dell'Associato sarà detratta dalle sue spettanze.

Qualora non vi abbia già provveduto, l'Associato presenterà all'Inps la propria richiesta di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 43 del

¹ Ad oggi il 55% è a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.

D.L. n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.

Gli obblighi assicurativi Inail, compreso il versamento dei premi, saranno assolti dall'Associante e resteranno interamente a suo carico. A tal fine l'Associato si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione e documentazione sanitaria utile in caso di eventuali infortuni sul lavoro, al fine di consentire all'Associante il puntuale assolvimento delle incombenze di legge.

12) Riservatezza dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - Codice sulla privacy - l'Associato dichiara di avere ricevuto in modo esaustivo l'informativa prevista in materia di trattamento dei dati personali e di prestare il suo libero, incondizionato ed informato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati ai soli fini del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e degli adempimenti di legge ad esse connesse.

In relazione a tali dati l'Associato potrà esercitare i diritti di verifica, aggiornamento, correzione e cancellazione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento è l'Associante e il responsabile del trattamento è lo studio professionale cui è affidata la gestione degli adempimenti lavoristici e previdenziali.

13) Foro competente, rinvio e spese

Per le controversie relative al presente contratto è competente il foro di

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

Il presente atto sarà registrato solo se necessario, in caso d'uso, ed i relativi oneri graveranno sulla parte che l'avrà reso necessario.

Luogo e data,

L'Associante
.....

L'Associato
.....

Si sottoscrivono e si approvano in particolare le clausole di cui ai seguenti articoli:

1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13

L'Associante
.....

L'Associato
.....



